



POLICY FEDERALE – TUTELA DI MATERNITÀ E GENITORIALITÀ

Art. 1 – Finalità e principi

La Federazione Italiana Rugby (FIR) riconosce la maternità e la genitorialità come parte integrante della vita sportiva delle atlete e degli atleti si impegna a garantire tutela fisica, economica e contrattuale, promuovendo un ambiente inclusivo e compatibile con i principi CONI e World Rugby.

Art. 2 – Ambito di applicazione per la maternità

Si applica a tutte le atlete tesserate FIR inserite in programmi federali, accademie, selezioni nazionali o contratti sportivi, nonché alle atlete non professioniste aventi diritto al Fondo statale di sostegno alla maternità.

Art. 3 – Comunicazione dello stato di gravidanza

L'atleta o la componente degli staff può comunicare in forma riservata il proprio stato di gravidanza al Medico Federale o al Team Manager. Le informazioni sono trattate nel rispetto della privacy e comportano la sospensione dell'attività di contatto.

Entro 15 giorni dalla comunicazione viene definito un protocollo sportivo personalizzato stabilito dal medico e dal preparatore fisico.

Art. 4 – Tutela sanitaria e sospensione attività

È vietata la pratica del rugby di contatto durante la gravidanza salvo diversa indicazione scritta dello specialista

Art. 5 – Tutela contrattuale e posizione sportiva

La gravidanza non costituisce motivo di risoluzione contrattuale. L'atleta mantiene tesseramento, categoria e diritti economici, con divieto assoluto di clausole anti-maternità.

Art. 6 – Congedo e sostegno economico

Durante la maternità, le atlete contrattualizzate hanno diritto a 26 settimane retribuite al 100%; le non professioniste accedono al Fondo statale (fino a 1.000€/mese).

Art. 7 – Ricollocazione temporanea

La Federazione può offrire mansioni sicure e compatibili (coaching, formazione, promozione) con retribuzione invariata.



Art. 8 – Rientro all' attività (RTP – Return To Play)

Il rientro è graduale e definito da un protocollo multidisciplinare medico-fisico-psicologico, con certificazione di idoneità agonistica finale.

Art. 9 – Supporto post-nascita

Le atlete e le componenti degli staff madri possono richiedere flessibilità oraria, accompagnatore/ici di supporto alle trasferte, spazi per allattamento e servizi childcare in tornei e raduni fino a 12 mesi dopo il parto.

Durante il raduno deve essere assicurata flessibilità per allenamenti, riunioni ed altre attività compatibili con allattamento e cura del neonato.

Art. 10 – Tutela psicologica e formazione

La FIR assicura su richiesta accesso a supporto psicologico e formazione annuale allo staff su gravidanza e salute

Art.11 – Prevenzione Discriminazioni e formazione

La Federazione viglierà al fine di evitare qualsiasi esclusione o penalizzazione sportiva per causa maternità.

Art. 12 – Tutela psicologica e formazione

La FIR assicura su richiesta accesso a supporto psicologico e formazione annuale allo staff su gravidanza e salute femminile nello sport.

Art. 13 – Entrata in vigore e revisione

La policy entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Federale e viene rivista ogni due anni.